

STATUTO ORGANICO DELLA SCUOLA DI AGRICOLTURA PRATICA VINCENZO LUPARIA
IN SAN MARTINO DI ROSIGNANO

=====

Regio Decreto 12 giugno 1931 n. 843

=====

Modificazioni dell'ordinamento e approvazione del nuovo statuto della
Scuola di Agricoltura Pratica Vincenzo Luparia in S. Martino di Rosi-
gnano.

=====

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D' ITALIA

Veduta la Legge 19 giugno 1913 n. 770;

Veduto il R.D. 15 gennaio 1888 n. MCCCXIX (p.s.) con il quale la
Scuola di Agricoltura Pratica Vincenzo Luparia in San Martino di Rosi-
gnano venne eretta in Ente Morale;

Veduto il R.D. 17 ottobre 1889 n. MMMDLX (serie 3^a, p.s.) con il qua-
le venne approvato lo Statuto Organico della Scuola medesima;

Veduto il R.D. 6 ottobre 1930-VIII n. 1379;

Vedute le deliberazioni del 22 dicembre 1930-IX del Consiglio Prov.
dell'Economia di Alessandria e del 20 marzo 1931 - IX del Commissario
Prefettizio della Scuola di Agricoltura pratica Vincenzo Luparia in
San Martino di Rosignano, relative alle modificazioni da apportarsi
all'ordinamento della Scuola stessa che assume il carattere di corso
biennale di avviamento al lavoro agricolo a programmi ridotti e al-
l'approvazione del nuovo Statuto organico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Educazio-
ne Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

ART. 1

La Scuola di Agricoltura Pratica Vincenzo Luparia in San Martino
di Rosignano (Casale Monferrato) eretta in Ente Morale con il R.D. 15
gennaio 1888, n. MCCCXIX (p.s.), assume il carattere di corso bienna-
le di avviamento al lavoro agricolo con programmi ridotti della specie
cioè prevista dal 4 comma dell'art. 3 del R.D. 6 ottobre 1930 n. 1379.

ART. 2

Allo Statuto organico della Scuola medesima, approvato con R.D.
17 ottobre 1889 n. MMMDLX (serie 3^a, p.s.) è sostituito l'annesso Sta-
tuto, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-
gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

Dato a San Rossore addì 12 giugno 1931 Anno IX

VITTORIO EMANUELE

GIULIANO

Visto il Guardasigilli ROCCO

Registrato alla Corte dei Conti addì 4 luglio 1931 Anno IX, Atti del
Governò, registro 310, foglio 14 - MAUCINI

SCUOLA DI AGRICOLTURA PRATICA "VINCENZO LUPARIA"

IN SAN MARTINO DI ROSIGNANO

S T A T U T O

ART. 1

La Scuola di Agricoltura Pratica fondata in San Martino di Rosignano dal defunto avvocato Vincenzo Luparia, ed eretta in Ente Morale coi Decreti Reali 25 novembre 1886, n. MMCCCLXVIII, e 15 gennaio 1888, n. MMDCCCXIX, in memoria del suo fondatore si intitolerà: "Scuola di Agricoltura Pratica "Vincenzo Luparia".

La Scuola é posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

ART. 2

La Scuola ha per scopo l'istruzione professionale dei coltivatori. Per raggiungere questo scopo la Scuola si vale:

- a) di un corso secondario biennale di avviamento al lavoro agricolo, ordinato secondo il R. Decreto legge 6 ottobre 1930, n. 1379, e più precisamente del tipo previsto dal comma 4° dell'art. 3 del decreto stesso;
- b) di un corso complementare di applicazione pratica seguente il corso di cui alla lettera precedente;
- c) di corsi temporanei stagionali o di più breve durata e di serie di conferenze domenicali o serali per coltivatori adulti.

Il corso secondario biennale di avviamento al lavoro agricolo, con l'aggiunto corso complementare, mira a dare ai figli dei coltivatori che hanno assolto la scuola elementare una prima preparazione all'esercizio dell'agricoltura.

I corsi stagionali temporanei e le serie di conferenze domenicali o serali mirano a diffondere tra i coltivatori utili cognizioni sull'arte agraria e ad addestrare i coltivatori stessi in determinate pratiche speciali attinenti all'arte medesima.

ART. 3

L'Amministrazione della Scuola é affidata ad un Consiglio composto di cinque membri.

Ne farà parte di diritto, vita sua durante, il cav. Camillo Callori, nipote del benemerito fondatore. Dopo la di lui morte gli succederà un di lui erede. Gli altri quattro membri saranno designati uno dal Consiglio Provinciale dell'Economia di Alessandria, uno dal Municipio di Rosignano, uno dall'Istituto Leardi di Casale e uno dal Ministero della Educazione Nazionale.

Avranno diritto di essere rappresentati nel detto Consiglio gli Enti Morali che contribuiranno nelle spese di mantenimento della Scuola con la somma annua non inferiore a £ 2500.

ART. 4

Il Consiglio nominerà nel suo seno il Presidente.

Il Direttore della Scuola interviene di diritto alle sedute del Consiglio ma senza diritto a voto e del caso potrà funzionare da Segretario.

ART. 5

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

ART. 6

Spettano al Consiglio le attribuzioni seguenti:

- a) discutere e approvare i Bilanci annuali e preventivi e consuntivo compilati dal Direttore.
- b) nominare, sospendere o revocare sulla proposta del direttore, il personale insegnante, quello tecnico inferiore e quello di servizio secondo le disposizioni legislative vigenti;
- c) soprintendere e curare l'amministrazione economica della Scuola sulle basi del bilancio preventivo approvato.
- d) compilare ed inviare alle autorità tutorie, dopo la chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola, corredata dal conto consuntivo dell'annata scorsa e del preventivo per la veniente;
- e) ed in genere tutti gli altri atti di amministrazione che possono interessare l'ente amministrato.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel locale della Scuola ma le adunanze possono essere anche tenute in via straordinaria altrove, così deliberando a maggioranza assoluta i suoi componenti.

ART. 8

Il personale si compone di un Direttore e di un insegnante di materia di cultura generale.

Il Direttore ha l'obbligo dell'insegnamento delle materie tecniche e sovrintende anche alle esercitazioni degli alunni; nonché alla regolare coltivazione dei fondi rustici dell'Ente, alla gestione amministrativa sia della Scuola che dei fondi stessi.

Il Direttore deve essere provvisto almeno di diploma di perito agrario.

L'insegnante di materie di cultura generale deve essere provvisto del titolo previsto dall'art. 14 del R. Decreto 6 ottobre 1930 N. 1379 per gli insegnanti delle materie stesse nei corsi secondari di avviamento al lavoro.

Potrà essere assunto, in relazione alle esigenze del Convitto e dell'Azienda, un assistente pratico con funzioni anche disciplinari, e quel numero di salariati che risulterà necessario.

Il trattamento economico e di quiescenza del personale direttivo e insegnante sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione con approvazione del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Il rimanente personale sarà considerato personale operaio a norma di legge.

ART. 9

La nomina del Direttore della Scuola é devoluta a tenore della disposizioni testamentarie, al cav/Camillo Callori, mancando esso, all'Istituto Leardi di Casale d'accordo con un erede del detto Callori, e mancando anche questi al Municipio di Rosignano, Oltre quanto é detto nell'art. precedente spetta al Direttore di eseguire sotto la vigilanza del Consiglio di Amministrazione, tutte le deliberazioni del Consiglio stesso riflettenti l'istituzione, l'educazione e la disciplina degli alunni nonché la conduzione dell'azienda agraria annessa alla Scuola. Qualora il Direttore non adempia regolarmente l'ufficio suo, il Consiglio di Amministrazione, dopo averlo richiamato per mezzo del Presidente, potrà pronunciarne il licenziamento, dandone contemporaneamente avviso agli aventi diritto alla nomina affinché sia provveduto ad opportuna surrogazione. Durante la temporanea vacanza dell'ufficio di Direttore, il Consiglio di Amministrazione ne delegherà le funzioni a persona idonea.

ART. 10

Gli alunni sono distinti in due categorie, convittori ed esterni. Il regime d'esternato sarà quello normale per gli alunni che risiedono nel Comune di Rosignano e limitrofi; quello di internato per gli altri.

ART. 11

L'istruzione é data gratuitamente sia nel corso secondario di avviamento al lavoro, sia nel corso complementare, sia nei corsi temporanei. Saranno assegnati premi in denaro, in libri, in attrezzi ai migliori alunni.

ART. 12

La retta annua verrà determinata annualmente dal Consiglio d'Amministrazione nella misura più modesta che sarà consentita, tenuto conto dei mezzi di cui disporrà la Scuola é e sarà corrisposta a bimestri anticipati.

ART. 13

Ai convittori la Scuola provvede un letto completo e rispettiva biancheria; a tutti gli alunni gli strumenti rurali per le esercitazioni pratiche, i quali restano di proprietà della Scuola.

ART. 14

Il regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e del Ministero dell'Educazione Nazionale, provvederà con particolari disposizioni all'ordinamento didattico, disciplinare ed economico della Scuola. L'ordinamento didattico del corso biennale di avviamento al lavoro si uniformerà a quello previsto dal R. Decreto legge 6 ottobre 1930 n.1379.

ART. 15

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministe-

stero dell'educazione Nazionale, sentito il parere del Consiglio di Stato,

Roma addì 12 giugno 1931-Anno IX

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per l'Educazione Nazionale

F/to GIULIANO

Copia conforme per uso amministrativo

Il Commissario Prefettivo

Avv. LUIGI UBERTIS

Il Segretario

Rag. A. GALLINA

gt/

Regio Decreto che approva lo Statuto Organico

della Scuola di Agricoltura Pratica V. LUPARIA in S. Martino di Rosignano (Casale Monf.)

(Gazzetta Ufficiale del Regno — Anno 1889 — Roma — Mercoledì 11 Dicembre — N. 293)

Il numero MMMDLX (Serie 3^a, parte supplementare della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto 15 gennaio 1888, numero MMDCXXIX (p. s.), per la costituzione in Ente morale della Scuola di agricoltura pratica Luparia in San Martino di Rosignano;

Veduto il ricorso in data 17 aprile 1888, con cui Callori cav. Camillo, esecutore testamentario del detto sig. Luparia, presenta alla Nostra sanzione il disegno di statuto organico della suddetta istituzione agraria, chiedendo contemporaneamente la rettifica del citato Nostro decreto, in quanto non fu attribuita al ricorrente la qualifica di erede dello zio, avv. Vincenzo Luparia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ricorso del cav. Camillo Callori, tendente a conseguire la rettifica del decreto 15 gennaio 1888 sopraccitato è respinto.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della Scuola di agricoltura pratica Luparia in San Martino di Rosignano, in conformità del disegno annesso al presente decreto che verrà autenticato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, il Guardasigilli: ZANARDELLI.

STATUTO organico della Scuola Agraria Luparia in San Martino di Rosignano.

Art. 1.

La Scuola di Agricoltura pratica fondata in San Martino di Rosignano dal defunto avvocato Luparia Vincenzo, ed eretta in ente morale col decreto Reale 25 novembre 1886, n. MMCCCLXVIII e 15 gennaio 1888 n. MMDCXXIX, in memoria del suo fondatore si intitolerà: Scuola di Agricoltura pratica Vincenzo Luparia.

La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ed alla dipendenza del Consiglio Comunale di Rosignano, a tenore dell'art. 106 della legge 10 febbraio 1889, n. 5921, testo unico.

Art. 2.

La Scuola ha per scopo di formare buoni e modesti agenti di campagna, ed avrà annesso un convitto.

La Scuola, finché non possa essere istituita nella casa designata dal testatore, e che ora si gode in usufrutto dalle sorelle di lui, potrà funzionare e avere sede in altro locale, ed anche con soli alunni esterni, in via temporanea.

Art. 3.

L'insegnamento è pratico e teorico; ha in mira più specialmente l'agricoltura locale ed è impartito in un corso di 3 anni.

L'insegnamento teorico, impartito in base a programmi elementari, è limitato a quelle nozioni che si riconoscano necessarie per l'applicazione delle buone pratiche agricole.

Allo scopo di esercitare praticamente gli allievi, ai quali incombe l'obbligo della coltura dei terreni, si destinerà la quantità delle terre fra quelle lasciate dal fondatore in S. Martino che si riconoscerà necessaria a costituire una azienda agraria sperimentale.